

Mercoledì 15 marzo 2000

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Nel definire i requisiti in materia di valutazioni e verifiche occorre attenersi all'obiettivo di una rigorosa riduzione al minimo dei costi, per facilitare in particolare la partecipazione delle PMI al sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e per contribuire così a una migliore diffusione del marchio stesso.

9. Incenerimento dei rifiuti ***II

A5-0056/2000

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (11472/1/1999 – C5-0274/1999 – 1998/0289(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (11472/1/1999 – C5-0274/1999) ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 558) ⁽³⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 330),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0056/2000),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) occorre adottare una direttiva sui piani di gestione dei rifiuti che comprenda piani per una cernita preventiva dei rifiuti destinati all'incenerimento, al fine di integrare la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti;

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 249 e GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 274.

⁽³⁾ GU C 372 del 2.12.1998, pag. 11.

Mercoledì 15 marzo 2000

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 1, primo comma

La presente direttiva ha lo scopo di evitare o, laddove ciò non sia attuabile, di ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino.

Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE.

La presente direttiva ha lo scopo di evitare gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino.

Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE.

La direttiva deve inoltre contribuire a raggiungere l'obiettivo primario della politica europea in materia di rifiuti, in particolare per quanto concerne la gerarchia di gestione dei rifiuti: prevenzione, riciclaggio, incenerimento con recupero di energia e smaltimento finale.

(Emendamento 3)

Articolo 1, comma primo bis (nuovo)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli altri atti legislativi comunitari in vigore riguardanti i rifiuti e la tutela della salute e della sicurezza del personale degli impianti di incenerimento.

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a v)

ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione,

ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, **se sono sottoposti a coincenerimento sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata,**

ii bis) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla cernita, dalla vagliatura e dal lavaggio della pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata,

iii) rifiuti di legno ad eccezione di
— rifiuti di legno che, a seguito di un trattamento, possono contenere composti organici alogenati e metalli pesanti,
— legno trattato derivante dai rifiuti di costruzioni e demolizioni,

iii) rifiuti di legno ad eccezione di rifiuti di legno che possono contenere composti organici alogenati e metalli pesanti, **a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi i rifiuti di legno derivanti dai rifiuti edilizie di demolizione,**

iv) rifiuti di sughero,

iv) rifiuti di sughero,

v) rifiuti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 75/442/CEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di tale direttiva;

v) rifiuti **radioattivi;**

Mercoledì 15 marzo 2000

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in maniera conforme ai requisiti fissati dalla presente direttiva, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire;

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in maniera conforme ai requisiti fissati dalla presente direttiva **e dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, come la direttiva quadro 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente** ⁽¹⁾, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire;

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

(Emendamento 6)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile;

b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, **ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;**

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Qualora un impianto di incenerimento o coincenerimento non ottemperi ai requisiti dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione nell'atmosfera o nell'acqua, l'autorità competente adotta le misure necessarie a ottenerne l'osservanza.

(Emendamento 9)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o, ove ciò non sia attuabile, ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure soddisfano almeno i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure soddisfano almeno i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

(Emendamento 10)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

1. Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

1. Gli impianti di incenerimento sono gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio organico totale (TOC), **meno il contenuto di carbonio elementare**, delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale. Ciò può implicare l'utilizzazione di adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

Mercoledì 15 marzo 2000

 POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi. Se sono inceneriti rifiuti *pericolosi* contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1 100 °C.

Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente, per due secondi. Se sono inceneriti rifiuti contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1 100 °C **per almeno due secondi**.

(Emendamento 13)

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento sia prodotto da rifiuti pericolosi, si applicano i valori limite di emissione di cui all'allegato V della presente direttiva.

Qualora più del 40% del calore liberato in un impianto di coincenerimento sia prodotto da rifiuti pericolosi **o potenzialmente pericolosi**, si applicano i valori limite di emissione di cui all'allegato V della presente direttiva.

(Emendamento 15)

Articolo 8, paragrafo 2

2. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico è limitata per quanto possibile, rispettando almeno i valori limite di emissione di cui all'allegato IV.

2. L'evacuazione in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico è limitata per quanto possibile, rispettando almeno i valori limite di emissione di cui all'allegato IV **e non deve compromettere in nessun caso gli obiettivi di qualità ambientale**.

(Emendamento 17)

Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano, attraverso condizioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, l'osservanza dei paragrafi da 2 a 11 e 17, per quanto concerne l'atmosfera, nonché dei paragrafi da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.

1. Gli Stati membri assicurano, attraverso condizioni specificate nell'autorizzazione o fissando norme generali vincolanti, l'osservanza dei paragrafi da 2 a 11 e 17, per quanto concerne l'atmosfera, nonché dei paragrafi **9** e da 14 a 17, per quanto concerne l'acqua.

(Emendamento 20)

Articolo 12

Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni sono accessibili al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.

1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni **per impianti di incenerimento e di coincenerimento** sono accessibili **in uno o più siti aperti** al pubblico, **quali le istituzioni locali e le biblioteche pubbliche, per un periodo adeguato di tempo** affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico.

Mercoledì 15 marzo 2000

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento *che inceneriscono più di tre tonnellate l'ora* e in deroga all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE, la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che il gestore deve fornire all'autorità competente è resa accessibile al pubblico.

2. Fermo restando l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE, per gli impianti di incenerimento e **coincenerimento**, il gestore fornisce all'autorità competente una relazione **ambientale** annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto. **Tale relazione** è resa accessibile al pubblico e **fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dalla presente direttiva.**

(Emendamento 22)

Articolo 16

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, modifica gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III, per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, **paragrafo 2**, modifica gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati **da I a V**, per adeguarli al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni.

(Emendamento 25)

Allegato II, punto II.1.1

Inquinante	C
Polveri totali	30
HCl	10
HF	1
NO _x	800
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5
Diossine e furani	0,1

Inquinante	C
Polveri totali	30
HCl	10
HF	1
NO _x	(¹) 800, (²) 500
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5
Diossine e furani	0,1

⁽¹⁾ per gli impianti esistenti⁽²⁾ per quelli nuovi

Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per i NO_x possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo per l'emissione di NO_x inferiore o pari a 1200 mg/m³.

Fino al 1° gennaio 2008, esenzioni per le polveri possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissioni inferiore o pari a 50 mg/m³.

Fino al 1° gennaio 2007, esenzioni per i NO_x possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni esistenti per cemento operanti a umido o che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo per l'emissione di NO_x inferiore o pari a 1200 mg/m³.

Fino al 1° gennaio 2007, esenzioni per le polveri possono essere autorizzate dalle autorità competenti per i forni per cemento che bruciano meno di tre tonnellate di rifiuti all'ora, purché l'autorizzazione preveda un valore limite complessivo di emissioni inferiore o pari a 50 mg/m³.